

# Prescrizione

## 1. Natura giuridica della prescrizione

La maturazione della prescrizione non determina l'estinzione del credito: la sua conseguenza è soltanto che il credito non può più essere realizzato contro la volontà del debitore. Per far valere la prescrizione il debitore deve sollevare l'eccezione di prescrizione<sup>1</sup>. Chi ha pagato un credito prescritto non può pretendere la restituzione<sup>2</sup>, poiché non ha pagato un indebito, ma soltanto un credito non più realizzabile.

La prescrizione va distinta dalla perenzione: quest'ultima ha come conseguenza l'estinzione del credito e non può essere né interrotta né sospesa. La perenzione va rilevata d'ufficio<sup>3</sup>.

## 2. Prescrizione secondo la situazione giuridica (a partire dall'1.1.2020)

### 2.1 Campo d'applicazione nell'ambito del regresso

Nell'ambito del regresso AVS/AI, la prescrizione secondo la situazione giuridica si applica nei casi non soggetti alla Convenzione sulla prescrizione<sup>4</sup>, come ad esempio i casi secondo l'art. 39 OAV (ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli), i regressi diretti e i casi implicanti l'assicurazione Generali con data dell'evento precedente l'1.1.2020. Inoltre, la Convenzione non è applicabile, a priori, ai termini di perenzione.

### 2.2 Revisione del diritto in materia di prescrizione

La revisione del diritto in materia di prescrizione<sup>5</sup>, in vigore dal 1° gennaio 2020, ha in gran parte armonizzato e prolungato i vari termini di prescrizione del diritto della responsabilità extracontrattuale, contemplati principalmente in leggi speciali. Con la revisione è inoltre stato introdotto nel diritto contrattuale un termine di prescrizione relativo per i danni alle persone<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> FELLMANN/KOTTMANN, N. 3027 segg.; BREHM, Art. 60 CO N. 19; DTF 137 III 16. consid. 2.

<sup>2</sup> Art. 63 cpv. 2 CO.

<sup>3</sup> FELLMANN/KOTTMANN, N. 3030; riguardo ai singoli termini di perenzione cfr. KELLER, pag. 254 seg.; cfr. anche LUDER Konrad, «Die Verjährungs- und Verwirkungsfälle im öffentlichen Verantwortlichkeitsrecht», in: *HAVE 3/2008*, pag. 290 segg.

<sup>4</sup> Cfr. punto 3.

<sup>5</sup> RU 2018, 5343; cfr. relativo messaggio, FF 2014 211.

<sup>6</sup> Per un riepilogo cfr. KRAUSKOPF, pag. 43 segg.

## 2.3 Termini di prescrizione importanti

Articolo	Tenore	Termine relativo in anni	Termine assoluto
CO Art. 60	« <sup>1</sup> L'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.	3	10
	<sup>1bis</sup> L'azione di risarcimento o di riparazione per morte di un uomo o lesione corporale si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.	3	20
	<sup>2</sup> Nonostante i capoversi precedenti, se il fatto dannoso commesso dalla persona responsabile costituisce un fatto punibile, l'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.»	3	
CP Art. 97 <sup>7</sup>  +  CP Art. 98  (i.c.d. con l'art. 10 CP)	« L'azione penale si prescrive:  a. in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita; b. in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni; c. in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni; d. in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena <sup>8</sup> .»  «La prescrizione decorre:  a. dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato; b. se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto; c. se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.»		30 15 10 7

<sup>7</sup> Al fine di semplificare la procedura e garantire la certezza del diritto, la regolamentazione degli articoli 70 e 71 del Codice penale (CP) – entrata in vigore il 1° ottobre 2002 e poi trasferita negli articoli 97 e 98 dal 1° gennaio 2007 – rinuncia al sistema della sospensione e dell'interruzione dei termini di prescrizione e prevede da allora i summenzionati termini di prescrizione dell'azione penale [diritto previgente: 20, 10 e 5 anni più eventuali sospensioni e interruzioni; i nuovi termini corrispondono a una volta e mezzo quelli previsti dal diritto previgente]. In virtù dell'articolo 389 CP, in vigore dal 2007, è applicabile il diritto più favorevole all'autore (lex mitior), ossia vale il termine più breve applicabile nel caso in questione.

<sup>8</sup> I reati di lesioni corporali per negligenza secondo l'articolo 125 CP e di omicidio colposo secondo l'articolo 117 CP, per i quali la pena massima comminata è una «pena detentiva sino a tre anni», sono delitti ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 CP, per i quali, conformemente all'articolo 97 lettera c CP, in vigore dal 1° gennaio 2014, vige il nuovo termine di prescrizione dell'azione penale di dieci anni [cinque anni prima dell'1.10.2002 e sette anni dall'1.10.2002]. Attenzione: le azioni che interrompono la prescrizione ai sensi dell'articolo 135 CO compiute dopo la prescrizione dei termini dell'azione penale comportano unicamente l'inizio del decorso di un nuovo termine di prescrizione civile; cfr. sentenza del TF 4C.14/2005 del 25 aprile 2005 e DTF 127 III 538 consid. 4c e 4d.

<b>LCStr Art. 83</b>	« <sup>1</sup> L'azione di risarcimento o di riparazione derivante da infortuni cagionati da veicoli a motore, velocipedi o mezzi simili a veicoli si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti gli atti illeciti.»	3	10/20
<b>LRespC<sup>9</sup> Art. 14</b> [in vigore fino al 12.2009]	« <sup>1</sup> Le azioni per risarcimento di danni riconosciute dalla presente legge si prescrivono in due anni dal giorno dell'infortunio. Lo stesso termine di prescrizione vale anche per le domande di aumento o di riduzione dell'indennità risultanti dall'articolo 10; esso comincia a decorrere dal giorno della comunicazione della sentenza.  <sup>2</sup> La sospensione e l'interruzione alla prescrizione sono regolate dal Codice federale delle obbligazioni.»	--	2
<b>LRespC Art. 40f</b> [in vigore dall'1.1.2010]	«Applicazione del Codice delle obbligazioni Salvo disposizione contraria della presente legge, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti.»	3	10/20
<b>LRDP Art. 9</b>	«Le pretese di risarcimento derivanti dalla presente legge si prescrivono in tre anni a decorrere dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del produttore.»	3	-- <sup>10</sup>
<b>LResp Art. 20<sup>11</sup></b>	« <sup>1</sup> Le pretese nei confronti della Confederazione (art. 3 segg.) si prescrivono secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti.  <sup>2</sup> Le domande di risarcimento del danno o di indennità a titolo di riparazione morale devono essere presentate al Dipartimento federale delle finanze. La presentazione di una domanda scritta al Dipartimento federale delle finanze interrompe la prescrizione.  <sup>3</sup> Se, nei casi di cui all'articolo 10 capoverso 2, la Confederazione contesta la pretesa oppure non si pronuncia su di essa nel termine di tre mesi, la persona lesa deve proporre un'azione entro un nuovo termine di sei mesi, a pena di perenzione.»	3	10/20
<b>LCA Art. 46</b>	« <sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 3, i crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in cinque anni dal fatto su cui è fondato l'obbligo di fornire la prestazione <sup>12</sup> . L'articolo 41 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è riservato.	<b>5</b>	--

<sup>9</sup> Con la legge federale del 19.12.2008 concernente modifiche del diritto dei trasporti e la legge federale del 20.3.2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 è stata abrogata la legge federale del 28.03.1905 sulla responsabilità delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e della Posta svizzera (LRespC) e le disposizioni rivedute sulla responsabilità sono state introdotte nella sezione 13 della legge federale del 20.12.1957 sulle ferrovie (RS 742.101), con effetto dall'1.1.2010.

<sup>10</sup> **Attenzione:** conformemente all'articolo 10 LRDP, eventuali pretese di risarcimento si estinguono alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha provocato il danno (termine di perenzione)!

<sup>11</sup> La regolamentazione del diritto anteriore, in vigore fino al 31.12.2019, prevedeva termini di perenzione di un anno (relativo) e dieci anni (assoluto).

<sup>12</sup> In vigore dall'1.1.2022, in precedenza due anni.

	<sup>2</sup> Sono nulli i patti che assoggettano il credito verso l'assicuratore ad una prescrizione o ad un termine più breve. Rimane ferma la disposizione dell'articolo 39 capoverso 2 numero 2 della presente legge.»		
<b>CO Art. 127</b>	«Si prescrivono col decorso di dieci anni tutte le azioni per le quali il diritto civile federale non dispone diversamente.»	--	10
<b>CO Art. 128a</b>	«L'azione di risarcimento o di riparazione per morte di un uomo o lesione corporale derivanti da colpa contrattuale si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.»	3	20
<b>Excursus: art. 60 vCO (in vigore fino al 31.12.2019)</b>	<p>«<sup>1</sup> L'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno.</p> <p><sup>2</sup> Se però la detta azione deriva da un atto punibile, a riguardo del quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile<sup>13</sup> ...»</p>	1	10

## 2.4 Termine relativo di tre anni secondo l'articolo 60 CO

Secondo l'articolo 60 CO l'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato a) ha avuto conoscenza **del danno** e b) **della persona responsabile** (il cosiddetto «termine relativo»). Per quanto concerne i requisiti soggettivi di tale conoscenza, la giurisprudenza è molto indulgente. Per stabilire l'inizio del termine di prescrizione essa si basa unicamente sul momento della **conoscenza effettiva** e non su quello in cui ci si aspetta che il danneggiato avrebbe dovuto avere conoscenza (sentenze del TF 2C.1/1999 del 12.9.2000 consid. 3a, 4C.135/2003 del 26.9.2003 e 4C.182/2004 del 23.8.2004 consid. 5.2.1; v. anche DTF 136 III 322 consid. 4.1 e recente sentenza del TF 4A\_615/2021 del 26.1.2022 consid. 5.1).<sup>14</sup>

### 2.4.1 Requisiti relativi alla conoscenza del danno

La giurisprudenza ha stabilito criteri relativamente restrittivi per la sussistenza della «conoscenza del danno» (cfr. sentenza del TF 4C.135/2003 del 26.09.2003 consid. 4.2.1). La conoscenza del danno non è pertanto data già al momento in cui il danneggiato constata di aver subito un danno. La conoscenza si riferisce all'entità del danno in quanto nozione quantitativa e sussiste pertanto al momento in cui il danneggiato è in grado di valutarla anche solo **a grandi linee**<sup>15</sup>. Se la cura del danno alla persona è

<sup>13</sup> Il riferimento alla prescrizione penale si riferiva soltanto al termine ordinario secondo l'articolo 70 CP e non a quello assoluto secondo l'articolo 72 capoverso 2 CP [l'art. 72 CP è stato abrogato con effetto dall'1.10.2002].

<sup>14</sup> Sentenza del TF 4C.135/2003 del 26.9.2003 consid. 4.2.1: «Per stabilire l'inizio del termine di prescrizione non è determinante il momento in cui il danneggiato, con l'attenzione richiesta dalle circostanze, avrebbe dovuto accorgersi dell'intera entità del danno bensì quello della sua conoscenza effettiva.» (trad.) Benché la citata sentenza sia stata emanata in riferimento al termine relativo di un anno previsto dal diritto anteriore; per il momento non vi sono indizi che il Tribunale federale intenda cambiare la sua prassi; v. anche Brehm, art. 60 CO N. 59 segg.

<sup>15</sup> Sentenza del TF 2C\_245/2018 del 21.11.2018 consid. 2.1.

conclusa sul piano terapeutico ma resta aperta la questione della persistenza di un danno permanente, non si ha ancora conoscenza del danno complessivo<sup>16</sup>.

## 2.4.2 Particolarità in caso di danni alle persone

Dato che soprattutto in caso di danni alle persone non si può sempre esigere una valutazione precisa del danno, è sufficiente una conoscenza di tutti gli elementi essenziali, ossia una conoscenza «a grandi linee». Non occorre che il danneggiato sappia l'esatto ammontare del danno. Il ricorso a un perito può essere indispensabile per calcolare esattamente il danno e per provarne l'esistenza ma non per valutarlo a grandi linee. Non è nemmeno necessaria una valutazione medica molto precisa della percentuale dell'incapacità al lavoro. L'assicurato (il danneggiato) è a conoscenza del danno al momento in cui è in grado di chiedere un risarcimento in via giudiziaria per tutte le posizioni di danno. Nello stimare la futura invalidità occorre mettere in conto incognite di natura medica ed economica. Ci si può astenere dal farlo soltanto se tali incognite sono un'eventualità molto remota.

In relazione alla prescrizione il **danno alla persona va per principio considerato come un tutt'uno**, il che significa che il diritto alle spese di cura non si prescrive, se l'invalidità non è ancora stata stabilita. I danneggiati e quindi anche gli assicuratori sociali che promuovono l'azione di regresso devono poter avere una visione d'insieme di tutte le diverse componenti. Il «dies a quo» può essere stabilito soltanto dopo che è stata chiarita l'ultima posizione di danno.

## 2.4.3 Inizio del termine relativo nell'azione di regresso dell'assicuratore sociale

### a) Giurisprudenza

Spesso la decisione di rendita dell'assicurazione federale per l'invalidità è un'informazione determinante per il danneggiato. Prendendo atto della decisione di rendita, nel contempo il danneggiato prende sufficientemente conoscenza del danno. Di conseguenza, la giurisprudenza prende spesso la data del recapito di questa decisione quale «dies a quo» determinante per l'inizio del termine di un anno (oggi tre anni), il che secondo la sentenza del TF 2C.1/1999 del 12.9.2002 consid. 3c, può valere anche per la decisione di rendita secondo la LPP (si osservino però anche le spiegazioni dell'Alta Corte del dicembre 2010<sup>17</sup>, che relativizzano considerevolmente questo approccio ragionevole basato sul recapito o sulla presa di conoscenza della decisione di rendita).

Se è interposto **ricorso** contro la decisione di rendita, l'inizio della prescrizione è rinviato fino alla decisione giudiziaria soltanto se essa fornisce una nuova valutazione del danno. Un'esigua correzione del grado d'invalidità non è sufficiente (cfr. sentenza del TF 4C.151/1999 consid. 3). A questo riguardo si osservino anche le spiegazioni nella sentenza del TF 2C.1/1999 del 12.9.2000 consid. 3c, nella quale l'Alta Corte ha ritenuto sufficiente la compilazione della **richiesta di prestazioni AI** da parte del richiedente,

<sup>16</sup> Sentenza del TF 4C.151/1999 dell'1.9.1999 consid. 2: «Nel caso di danni derivanti da un'incapacità al lavoro dovuta a invalidità questo significa che in ogni caso la prescrizione non comincia a decorrere fintanto che si può ancora raggiungere un notevole miglioramento dello stato di salute e quindi il processo dannoso non si è ancora concluso» (trad.).

<sup>17</sup> Sentenza del TF 4A\_369/2009 dell'1.12.2010 consid. 3, con riferimento ai considerandi della non pubblicata (!) DTF 77 II 134. Anche in altre due sentenze del TF (4A\_136/2012 del 18.7.2012 e 4A\_647/2010 del 4.4.2011) le pretese sono state respinte, in quanto ritenute prescritte, poiché l'Alta Corte non ha fatto iniziare la prescrizione al momento del recapito della decisione di prestazioni dell'assicuratore sociale; cfr. al riguardo anche la sentenza del TF 4A\_651/2021 del 26.1.2022 consid. 5.1).

dieci mesi dopo l'insorgenza dell'incapacità totale al lavoro, per ritenere che questi avrebbe dovuto conoscere a grandi linee («dans les grandes lignes») il danno, per cui ha ritenuto che il decorso del termine di prescrizione fosse iniziato già alla **data del deposito della richiesta di prestazioni**.

### **b) Conoscenza del caso di responsabilità**

Benché la conoscenza dell'identità del responsabile non dipenda dalla sussistenza di prove, nei casi in cui il nesso di causalità tra l'evento dannoso e il danno può essere stabilito soltanto mediante una perizia scientifica, il danneggiato (e con lui l'assicuratore sociale) acquisiscono una conoscenza certa dell'identità del responsabile soltanto al momento in cui **ricevono la perizia**<sup>18</sup>.

Parimenti, nei **casi di responsabilità medica** il termine di prescrizione relativo comincia per principio a decorrere soltanto al momento in cui l'AI riceve una perizia medica in cui è riconosciuta una violazione dell'obbligo di diligenza<sup>19</sup>.

### **c) Regolamentazione secondo la LPGA**

Per quanto concerne il diritto di regresso dell'assicuratore e l'inizio della decorrenza dei termini relativi, l'articolo 72 capoverso 3 LPGA stabilisce esplicitamente quanto segue:

**«Art. 72**

...

<sup>3</sup> Ai diritti passati all'assicuratore sono applicabili i termini di prescrizione dei diritti del danneggiato. Per il diritto di regresso dell'assicuratore, i termini relativi decorrono tuttavia soltanto dal momento in cui questi è venuto a conoscenza delle prestazioni che è chiamato ad erogare e della persona soggetta all'obbligo del risarcimento.»

La disposizione fa riferimento al fatto che l'assicuratore a un determinato momento sa di dover fornire prestazioni. Secondo KIESER<sup>20</sup> (che rinvia a RUMO-JUNGO<sup>21</sup>) questo momento è per principio quello in cui l'assicuratore emana la decisione con cui fissa le prestazioni<sup>22</sup>.

L'assicuratore sociale deve inoltre essere a conoscenza dell'identità della persona soggetta all'obbligo di risarcimento. Secondo la dottrina e la prassi occorre che l'assicuratore sociale sia a conoscenza del fatto di aver per principio la possibilità di promuovere

<sup>18</sup> DTF 131 III 61, 69; il danneggiato conosce il responsabile soltanto al momento in cui ne conosce l'identità; un semplice sospetto o semplici congetture non sono sufficienti; cfr. FELLMANN/KOTTMANN, N. 3051.

<sup>19</sup> Cfr. sentenza del TF 4A\_580/2008 del 17.3.2009.

<sup>20</sup> Ueli KIESER, *ATSG-Kommentar*, 4<sup>a</sup> ed., Zurigo 2020, art. 72 LPGA N. 36.

<sup>21</sup> Alexandra RUMO-JUNGO, «Subrogation im Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses», in *Festschrift des Nationalen Versicherungsbüros Schweiz (NVB) und des Nationalen Garantiefonds Schweiz (NGF)*, Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera, 2000, pag. 409 segg.

<sup>22</sup> Cfr. anche ROTHENBERGER, pag. 124; DOLF, N. 615.

l'azione di regresso e conosca l'identità della persona responsabile<sup>23</sup>, il che richiede anche la conoscenza del nesso di causalità naturale costitutivo della responsabilità<sup>24</sup>.

#### 2.4.4 Conoscenza del danno o del danno diretto?

Dato che l'articolo 60 CO non parla di richiesta di risarcimento azionabile del danno diretto bensì di conoscenza del danno, il danneggiato non può allegare con prospettive di successo che il decorso del termine di prescrizione relativo è iniziato soltanto al momento in cui egli ha avuto conoscenza dell'ammontare delle prestazioni dell'assicurazione sociale. La conoscenza del danno si riferisce al **substrato che include la parte coperta** e fatta valere in via di regresso **dall'assicuratore sociale**. Non è pertanto necessaria una distinzione delle prevedibili prestazioni assicurative (sentenza del TF 2C.1/1999 del 12.9.2000 consid. 3c).

### 2.5 Esempio

#### 2.5.1 Fatti

Il **1° dicembre 1999**, durante un'operazione alla colonna vertebrale in un ospedale pubblico di Lugano, **Marco Bernasconi** subisce una lesione al midollo spinale che gli causa danni permanenti. Marco Bernasconi deposita la richiesta di prestazioni AI il **10 marzo 2000**.

Con la delibera dell'**11 dicembre 2001**, l'AI attesta a Marco Bernasconi un **grado d'invalidità dell'80 %** e quindi il diritto a una rendita intera (nonché a rendite complete per moglie e figlia) a partire dal dicembre del 2000. La delibera è in seguito confermata invariata con decisione del **25 gennaio 2002**. Una **perizia della FMH del 7 maggio 2002**, commissionata dal rappresentante legale di Marco Bernasconi e recapitata all'AI alla fine di maggio del 2002, riconosce l'avvenuta violazione dell'obbligo di diligenza.

In virtù delle norme di diritto pubblico del Cantone Ticino, per la valutazione della scadenza del termine di perenzione è applicabile per analogia la disposizione sul termine di prescrizione (relativo) secondo il diritto delle obbligazioni (**art. 60 cpv. 1 vCO**).


Poiché il Cantone non intende rispondere del danno e non si riesce a trovare un accordo consensuale, il **23 gennaio 2003** il servizio regresso deposita la domanda di risarcimento del danno dinanzi al competente ente cantonale.

---

<sup>23</sup> KIESER, *ATSG-Kommentar*, art. 72 LPG A N. 36; ROTHENBERGER, pag. 128.

<sup>24</sup> ROTHENBERGER, pag. 129 con rinvii; DOLF, N. 618 seg. con rinvii.





## 2.5.2 Posizione del terzo responsabile

Il caso è caduto in perenzione per i seguenti motivi in base all'ordinamento giuridico cantonale<sup>25</sup>:

- a. interpretando in analogia al CO il termine di prescrizione relativo di un anno di cui all'articolo 60 capoverso 1 vCO si giunge alla conclusione che in Ticino il termine di perenzione è scaduto al più tardi un anno dopo la delibera, vale a dire l'11 dicembre 2002, ossia prima del deposito della richiesta di risarcimento dei danni del 23 gennaio 2003.
- b. Non è ammesso basarsi sulla data della decisione di rendita del 25 gennaio 2002, con cui è stata accordata una rendita intera, poiché tale decisione non ha apportato alcuna modifica rispetto alla delibera, che già prevedeva la concessione di una rendita intera.

## 2.5.3 Posizione dell'AI

- a) Dato che l'AI era venuta a conoscenza dell'intervento chirurgico e delle sue conseguenze (indesiderate) ma aveva soltanto supposto la violazione, sempre possibile e peraltro contestata dalla controparte, dell'obbligo di diligenza, non è affatto possibile che il termine di perenzione relativo abbia iniziato a decorrere al momento della notifica della delibera, nel dicembre del 2001.
- b) Il termine di perenzione sarebbe scaduto l'11 dicembre 2001, ossia un anno dopo la delibera dell'11 dicembre 2001, soltanto se l'AI, oltre a conoscere a grandi linee l'entità del danno, fosse anche stata a conoscenza dell'identità dell'autore del danno e del nesso causale tra la sua violazione dell'obbligo di diligenza e il danno che ne è conseguito. Dato che la perizia della FMH del 7 maggio 2002, con cui è stata riconosciuta una violazione dell'obbligo di diligenza, è stata recapitata all'AI soltanto alla fine di maggio del 2002, il termine di perenzione avrebbe potuto scadere soltanto un anno dopo, vale a dire alla fine di maggio del 2003<sup>26</sup>.

<sup>25</sup> In virtù degli art. 19 e 25 della legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp) del 24.10.1988 (RL 166.100).

<sup>26</sup> Il Tribunale federale ci ha dato ragione con la sua sentenza 4A\_580/2008 del 17.3.2009, che ha confermato la precedente sentenza del Tribunale d'appello di Lugano del 23.10.2008, emessa dopo che il 27.4.2007 la Pretura di Lugano aveva respinto la domanda di risarcimento a motivo della scadenza del termine di perenzione.



## 2.6 Diritto intertemporale

### 2.6.1 Disciplinamento legale

Per quanto riguarda il diritto intertemporale, l'art. 49 tit. fin. CC stabilisce quanto segue:

#### Art. 49

##### F. Prescrizione

- 1 Se il nuovo diritto stabilisce un termine più lungo rispetto al diritto anteriore, si applica il nuovo diritto, purché secondo il diritto anteriore non sia ancora sopravvenuta la prescrizione.
- 2 Se il nuovo diritto stabilisce un termine più breve, si applica il diritto anteriore.
- 3 L'entrata in vigore del nuovo diritto non ha effetti sull'inizio di una prescrizione in corso, salvo che la legge disponga altrimenti.
- 4 Per il resto, il nuovo diritto si applica alla prescrizione dalla sua entrata in vigore.

Le conseguenze di quanto precede sono esposte dettagliatamente qui di seguito.

### 2.6.2 Priorità del termine più lungo secondo il nuovo diritto

I nuovi termini di prescrizione più lunghi sono applicabili da subito a partire dal 1° gennaio 2020, se sono più lunghi di quelli previsti dal diritto anteriore. Questo vale però soltanto se la prescrizione non è sopravvenuta quando era ancora in vigore il diritto anteriore (i diritti prescritti prima dell'1.1.2020 rimangono pertanto prescritti). Concretamente, tutti i termini di prescrizione di uno<sup>27</sup> o due<sup>28</sup> anni ancora in corso al 1° gennaio 2020 si prolungano.<sup>29</sup>

È invece escluso che un termine di prescrizione ancora in corso venga accorciato in virtù del diritto intertemporale<sup>30</sup>. A questo proposito non è tuttavia ancora chiaro come si debba procedere in ambito contrattuale con il nuovo termine relativo introdotto per le lesioni corporali<sup>31</sup>.

### 2.6.3 Nessuna influenza del nuovo diritto sull'inizio del decorso dei termini

Con il nuovo diritto in materia di prescrizione cambia soltanto la durata dei termini applicabili, ma non l'inizio del decorso dei termini. Questo significa che la parte del termine di prescrizione già decorsa in applicazione del diritto anteriore va

---

<sup>27</sup> Secondo l'art. 60 cpv. 1 vCO.

<sup>28</sup> Secondo l'art. 83 cpv. 1 vLCStr.

<sup>29</sup> FF 2014 211, in particolare 244; PICHONNAZ Pascal, «Das revidierte Verjährungsrecht: Drei bemerkenswerte Punkte», in *SJZ 2019*, pag. 739 segg. e 747; VERDE Michel, «Neues Jahrzehnt – Neues Verjährungsrecht», in *AJP 2020*, pag. 171 segg. e 185.

<sup>30</sup> FF 2014 211, in particolare 244.

<sup>31</sup> Al riguardo, cfr. VERDE, *op. cit.*, pag. 185 (inizio del termine relativo con l'entrata in vigore del nuovo diritto?); PICHONNAZ, *op. cit.*, pag. 747 (nessuna applicazione); KRAUSKOPF, p. 49 (nessuna applicazione); MÄRKI, pag. 181 (nessun accorciamento del termine nel singolo caso concreto).

presa in considerazione per il calcolo del termine di prescrizione secondo il nuovo diritto<sup>32</sup>.

#### **2.6.4 Applicabilità immediata delle altre disposizioni in materia di prescrizione**

Le altre disposizioni del diritto in materia di prescrizione (vale a dire quelle che non contemplano termini) sono immediatamente applicabili dall'entrata in vigore del nuovo diritto. Si tratta in particolare delle disposizioni sulla rinuncia alla prescrizione di cui all'articolo 141 CO. Tuttavia esse non hanno effetto retroattivo, il che significa che le dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione rilasciate in virtù del diritto anteriore restano valide anche con l'entrata in vigore del nuovo diritto<sup>33</sup>.

#### **2.6.5 Esempio relativo al diritto intertemporale**

Incidente stradale del 18 giugno 2010 e conoscenza del danno e della persona responsabile il 4 novembre 2018. Il 1° gennaio 2020 non sono scaduti né il termine relativo di due anni né quello assoluto di dieci anni secondo il diritto anteriore; è quindi applicabile il nuovo diritto, il che significa che il termine relativo è prolungato fino al 3 novembre 2021.

### **3. Disposizioni particolari nel regresso AVS/AI: Convenzioni sulla prescrizione 2020 e 2022**

La Convenzione sulla prescrizione 2020 ha sostituito la precedente convenzione sulla prescrizione valida per il regresso AVS/AI (Convenzione 1 tra l'ARCA e l'UFAS del 13.1.1982)<sup>34</sup>. Rispetto alla vecchia convenzione, la nuova convenzione ha introdotto un cambiamento di sistema, in quanto stabilisce direttamente i termini di prescrizione applicabili, mentre quella precedente si limitava a disciplinare l'inizio del decorso dei vari termini di prescrizione legali<sup>35</sup>.

In seguito alle prime esperienze fatte, la Convenzione sulla prescrizione 2020 è stata rielaborata e sostituita dalla Convenzione sulla prescrizione 2022. In particolare, questa nuova convenzione è ormai applicabile soltanto ai danni alle persone<sup>36</sup>.

Per le parti contraenti che avevano già sottoscritto la Convenzione sulla prescrizione 2020, la Convenzione sulla prescrizione 2022 è applicabile a partire dal 1° gennaio 2022. Per le nuove parti contraenti, la Convenzione sulla prescrizione è applicabile dalla data di adesione<sup>37</sup>.

<sup>32</sup> FF 2014 211, in particolare 244; KRAUSKOPF, pag. 49; MÄRKI, pagg. 167 e 169.

<sup>33</sup> FF 2014 211, in particolare 244; VERDE, *op. cit.*, pag. 185; KRAUSKOPF, pag. 49; MÄRKI, pag. 171.

<sup>34</sup> Cfr. l'allegato al punto 4 e ROTHENBERGER, pag. 137 seg.

<sup>35</sup> Ne consegue tra l'altro che in virtù della nuova convenzione sulla prescrizione i termini di prescrizione più lunghi del diritto penale non giocano più alcun ruolo.

<sup>36</sup> La convenzione è applicabile ai danni materiali e patrimoniali soltanto congiuntamente a danni alle persone.

<sup>37</sup> Sia le parti contraenti che la loro data di adesione sono indicate sul sito dell'ASA (pagina disponibile in francese e tedesco): <https://www.svv.ch/fr/convention-generale-sur-la-prescription>.

### 3.1. Regola generale

*L'assicuratore di responsabilità civile (o, in caso di assicurazione doppia o multipla, l'assicuratore privato interpellato) rinuncia all'eccezione di prescrizione nel quadro della copertura, per sé e a nome del suo assicurato, se la pretesa di regresso è stata notificata per scritto all'assicuratore stesso (o, eventualmente, al suo assicurato) entro tre anni dall'evento dannoso. Per il regresso dell'AVS/AI e per gli organi della previdenza professionale questo termine di tre anni inizia a decorrere il giorno in cui la richiesta di prestazioni perviene agli organi competenti dell'AVS o dell'AI (casse di compensazione o uffici AI) o all'organo della previdenza professionale<sup>38</sup>.*

*Scaduto il termine di notifica e un eventuale termine di notifica a posteriori ai sensi del punto 2, ma al più tardi trascorsi dieci anni dall'evento dannoso o, per la pretesa di regresso dell'AVS/AI e per gli organi della previdenza professionale, dal momento in cui perviene la richiesta di prestazioni, l'assicuratore che promuove il regresso rinuncia a esercitare le pretese di regresso, tranne se, richiedendo per tempo una rinuncia all'eccezione di prescrizione o prendendo provvedimenti che interrompono la prescrizione, evita che quest'ultima sopravvenga. L'AVS/AI e gli organi della previdenza professionale rinunciano inoltre a esercitare pretese di regresso dopo quindici anni dall'evento dannoso, indipendentemente dal momento della richiesta di prestazioni, tranne se richiedono per tempo una rinuncia all'eccezione di prescrizione o prendono provvedimenti che interrompono la prescrizione<sup>39</sup>.*

Di regola, la notifica della pretesa di regresso deve pertanto essere effettuata entro tre anni dalla data della richiesta di prestazioni. Dopo l'avvenuta notifica della pretesa di regresso il termine di prescrizione è rispettato per dieci anni dalla presentazione della richiesta di prestazioni AVS/AI, ma al massimo per 15 anni dalla data dall'evento dannoso. Se necessario, prima della scadenza di questi termini occorre richiedere dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione o prendere provvedimenti che interrompono la prescrizione.

### 3.2 Notifica del regresso a posteriori

*Se l'evento dannoso è notificato all'assicuratore che promuove il regresso più di tre anni dopo il suo verificarsi, questi può notificare a posteriori il caso di regresso all'assicuratore di responsabilità civile entro un anno dalla data in cui ha ricevuto la notifica dell'evento. Lo stesso vale se soltanto dopo la scadenza del regolare termine triennale di cui al punto 1 sorge o si viene a conoscenza di una situazione suscettibile di regresso che, malgrado un accurato trattamento del caso di regresso, non poteva essere riconosciuta prima o se soltanto dopo la scadenza di questo termine le prestazioni dell'assicuratore che promuove il regresso superano una soglia di rilevanza applicabile secondo il diritto contrattuale. Il termine di un anno per la notifica a posteriori inizia quando si viene a conoscenza della situazione suscettibile di regresso o nel momento in cui viene concessa la prestazione che comporta il superamento della summenzionata soglia di rilevanza.*

<sup>38</sup> Punto 1 della Convenzione sulla prescrizione 2022 (a questo riguardo, nessuna modifica rispetto alla Convenzione 2020).

<sup>39</sup> Punto 3, primo e secondo periodo della Convenzione sulla prescrizione 2022.

*In tutti i casi la notifica a posteriori di un caso di regresso è ammessa soltanto fino a dieci anni dopo il giorno in cui si è verificato l'evento dannoso<sup>40</sup>.*

Se entro tre anni dalla presentazione della richiesta di prestazioni AVS/AI non è stata effettuata alcuna notifica di regresso, poiché la situazione suscettibile di regresso non era ancora sorta o nota (o non era stato possibile riconoscerla malgrado un accurato trattamento del caso), si ha la possibilità di notificare il regresso a posteriori entro un anno dal momento in cui si è avuta conoscenza della situazione suscettibile di regresso (ma al più tardi entro dieci anni dall'evento dannoso). Dopo che la notifica del caso di regresso è stata effettuata tempestivamente ai sensi del punto 2, sono nuovamente applicabili i termini previsti conformemente alla regola generale della Convenzione.

**Caso particolare:** infortunio durante una procedura AI in corso in seguito a malattia<sup>41</sup>

Esempio:

- richiesta di prestazioni AI il 27.12.2016 (a causa di problemi alla schiena dovuti a malattia)
- infortunio il 14.7.2020 (incidente stradale)
- presa di conoscenza dell'infortunio da parte dell'AI il 15.7.2020 (e-mail dell'assicurato)

Il gruppo di lavoro UFAS/SLK/Suva concorda nel ritenere che in questa situazione sia applicabile il termine di tre anni previsto dal punto 1 della Convenzione, vale a dire tre anni a contare dalla presa di conoscenza del 15.7.2020<sup>42</sup>. In tali casi, il comitato di coordinamento ha tuttavia deciso di **applicare a titolo precauzionale<sup>43</sup> il termine di un anno<sup>44</sup>**.

### 3.3 Diritto intertemporale

#### 3.1 Casi di regresso già notificati

Per i casi di regresso già notificati al 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore della Convenzione sulla prescrizione 2020) e per i quali la prescrizione non è ancora sopravvenuta secondo la regolamentazione in vigore anteriormente al 1° gennaio 2020 o non si dispone di dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione ininterrotte, l'assicuratore di responsabilità civile rinuncia all'eccezione di prescrizione per dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2020<sup>45</sup>.

Per i casi di regresso già notificati all'1.1.2020 vige pertanto un termine generale di rinuncia alla prescrizione fissato al 31.12.2029. In virtù della Convenzione 2022 questa disposizione si applica anche ai casi in cui la rinuncia alla prescrizione secondo la previgente Convenzione sulla prescrizione è scaduta

<sup>40</sup> Punto 2 della Convenzione sulla prescrizione 2022.

<sup>41</sup> È anche ipotizzabile la situazione in cui la richiesta di prestazioni per la procedura AI in corso è stata presentata per un altro infortunio. In tal caso, per il secondo infortunio occorre procedere come nel caso «infortunio successivo a malattia».

<sup>42</sup> Verbale del gruppo di lavoro UFAS/SLK/Suva del 18.10.2021.

<sup>43</sup> Se ancora possibile.

<sup>44</sup> Verbale del comitato di coordinamento del 12.3.2021, punto 3.

<sup>45</sup> Punto 4, primo periodo della Convenzione sulla prescrizione 2022.

prima dell'1.1.2020 ma per i quali si dispone di dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione ininterrotte<sup>46</sup>.

### 3.2 Casi di regresso non ancora notificati

*Per tutti i casi di regresso notificati dopo il 1° gennaio 2020 si applica la regolamentazione sulla prescrizione della presente Convenzione. Per i casi dell'AVS/AI in cui l'evento si è verificato a partire dal 1° gennaio 2010 e che non sono ancora prescritti secondo il disciplinamento legale in materia, vige un «diritto di notifica a posteriori» di un anno, cosicché in tal caso si applica il disciplinamento in materia di prescrizione previsto dalla presente convenzione. Il termine di un anno inizia a decorrere dall'adesione dell'assicuratore di responsabilità civile, ma al più presto dal 1° gennaio 2020<sup>47</sup>.*

Anche per i casi di regresso non ancora notificati al 1° gennaio 2020 vale il termine di prescrizione regolare di tre anni a contare dalla presentazione della richiesta di prestazioni AVS/AI. In virtù delle disposizioni transitorie, vale inoltre un termine di notifica a posteriori fino al 31 dicembre 2020 per i casi in cui la presentazione della richiesta di prestazioni è stata effettuata più di tre anni prima, a condizione che non siano prescritti<sup>48</sup> in base alle disposizioni legali in materia di prescrizione<sup>49</sup>.

**Caso particolare Generali:** la Convenzione sulla prescrizione è applicabile soltanto ai regressi per eventi dannosi verificatisi il 1° gennaio 2020 o successivamente!

---

<sup>46</sup> Questa è una novità della Convenzione 2022 rispetto alla Convenzione 2020, che non prevedeva una regolamentazione per questi casi. Per quanto riguarda l'applicazione concreta cfr. le linee guida sul portale regresso e gli schemi «Kolly» e «Scheuber».

<sup>47</sup> Punto 4, secondo, terzo e quarto periodo della Convenzione sulla prescrizione 2022.

<sup>48</sup> Si tratta in particolare di casi con termini di prescrizione contrattuali secondo il diritto anteriore. Tuttavia, questo termine di prescrizione di un anno è già scaduto praticamente per tutti gli assicuratori di responsabilità civile che entrano in linea di conto (che hanno aderito alla Convenzione l'1.1.2020).

<sup>49</sup> Al riguardo cfr. il punto 2.

#### 4. Allegato: vecchia Convenzione sulla prescrizione

La vecchia Convenzione 1 tra l'Associazione svizzera degli assicuratori responsabilità civile e auto (ARCA) e l'UFAS, del 13.1.1982, prevedeva la seguente regolamentazione sulla rinuncia alla prescrizione (cfr. allegato 21 delle vecchie direttive del Servizio regresso, disponibili in tedesco e francese)<sup>50</sup>:

- «2 a) *Nella misura della copertura assicurativa e a prescindere dalle questioni relative alla responsabilità e alla legittimazione passiva, gli assicuratori aderenti alla presente Convenzione rinunciano a eccepire la prescrizione nei confronti di pretese di regresso secondo gli articoli 48<sup>ter</sup> segg. LAVS e 52 LAI per sé e per i propri assicurati, se tali pretese sono state notificate per iscritto a loro o alla persona responsabile prima della sopravvenienza della prescrizione.*
- b) *È considerato quale giorno d'inizio del termine di prescrizione applicabile il giorno in cui detta richiesta di prestazioni perviene ai competenti organi dell'AVS o dell'AI (casce di compensazione o commissioni AI)*<sup>51</sup>.
- c) *La rinuncia alla prescrizione secondo il punto 2a) scade dieci anni dopo la notifica delle pretese di regresso, salvo se è concluso un accordo particolare o se la prescrizione viene interrotta mediante gli strumenti previsti dalla legge.*
- d) *La rinuncia alla prescrizione non vale tuttavia, se il regresso non è stato notificato per iscritto alla persona responsabile o all'assicuratore entro dieci anni dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso.»*

Per questo motivo la data della presentazione della richiesta di prestazioni è fondamentale per salvaguardare la pretesa di regresso nel quadro della copertura assicurativa per l'evento dannoso in questione (Foglio complementare R, pag. 1).

---

<sup>50</sup> Dato che non si può escludere che anche in futuro sorgano ancora controversie sul rispetto dei termini di prescrizione previsti dalla vecchia convenzione, questa rimane rilevante sul piano del diritto intertemporale. Essa continua inoltre a essere applicabile nei confronti di assicuratori che hanno aderito alla vecchia convenzione ma non alla nuova Convenzione sulla prescrizione 2020, in primis l'Unione per l'assicurazione d'impresie svizzere di trasporto (UAIST). Resta inoltre in vigore la convenzione con la Posta Svizzera e la Swisscom, che ha praticamente la stessa struttura della vecchia Convenzione sulla prescrizione (cfr. allegato 7 delle direttive del Servizio regresso).

<sup>51</sup> Il punto 2b della Convenzione ha lo scopo di evitare che la prescrizione a carico dell'AVS/AI non inizi prima ancora che l'AVS/AI abbia avuto la possibilità di notificare le proprie pretese di regresso. La Convenzione non ha alcun influsso sul decorso ordinario della prescrizione. Se la prescrizione non è ancora sorvenuta nei confronti del danneggiato, essa non può esserlo nemmeno nei confronti dell'assicuratore sociale avente diritto di regresso, poiché entrambe le pretese si fondano sulle medesime basi fattuali e giuridiche.

## 5. Bibliografia raccomandata

- BREHM Roland, *Berner Kommentar, Band VI, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Die Entstehung durch unerlaubte Handlung, Art. 41-61 OR*, 5<sup>a</sup> ed. riveduta, Berna 2021, N. 1-112 sull'art. 60 CO, pag. 1007-1050
- FELLMANN Walter/KOTTMANN Andrea, *Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I: Allgemeiner Teil sowie Haftung aus Verschulden und Persönlichkeitsverletzung, gewöhnliche Kausalhaftungen des OR, ZGB und PrHG*, Berna 2012, §10 Verjährung, pag. 1067-1093, N. 3027-3120
- KELLER Alfred, *Haftpflicht im Privatrecht*, volume II, 2a ed. riveduta e integrata, Berna 1998, pag. 248-307 (in particolare pag. 256-261)
- DOLF Remo, «Das Rückgriffsrecht der AHV/IV unter Berücksichtigung besonderer Durchsetzungsfragen», in *Diss. Zürich*«, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, pag. 279-283
- KRAUSKOPF Frédéric, «Neues Verjährungsrecht: Merkmale für Praktiker», in *plädoyer 2/2019*, pag. 43-49
- ROTHENBERGER Adrian, «Die Verjährung von Sozialversicherungsregressansprüchen», in: KRAUSKOPF Frédéric (Hrsg.), *Die Verjährung, Antworten auf brennende Fragen zum alten und neuen Verjährungsrecht*, Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, pag. 119–139
- MÄRKI Raphael, «Das neue Verjährungsrecht – Übergangsrechtliche Regeln», in FELLMANN Walter (a c.di), *Das neue Verjährungsrecht, Tagung vom 29.10.2019 in Luzern*, Berna 2019, pag. 157-201

*Le opere elencate nella precedente bibliografia sono menzionate nel testo con una nota bibliografica abbreviata.*

21.12.2022

Bernhard Studhalter / Thomas Bittel